



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Lorenzo, n.19 cap.86090 tel. 0865576003 fax.0865576965 CF. 90000700949

E-mail castelpizzuto@virgilio.it

ORDINANZA N. 11 13 OTT 2017

Prot. n. 1666 13 OTT 2017

IL SINDACO

P R E M E S S O che con l'ordinanza sindacale n. 11 del 27 dicembre 2007 , si vietava il transito veicolare e pedonale lungo tutto il tratto stradale comunale "FOLGARA" e precisamente dall'incrocio dalla strada Provinciale n. "21 Volturmo Pentrica " che conduce al civico acquedotto sito in località "Folgara".per motivi di precarie condizioni della stessa strada;

VISTO altresì che con la successiva ordinanza sindacale n. 01 del 06 maggio 2009 si vietava il transito a tutti gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a Q.li 35,00 e ai pedoni lungo detta strada, ad eccezione del primo tratto di m. 100, a partire dall'incrocio della strada Provinciale, in direzione sorgenti e acquedotto comunale "Folgara"

PRESO ATTO che attualmente è interesse dell'Amministrazione aprire al traffico detta strada comunale, ai fini di consentire alla popolazione di usufruire dell'area ricreativa adiacente alle sorgenti e dell'acquedotto comunale Folgara;

VERIFICATO che le condizioni attuali di transitabilità della strada comunale in questione risultano discrete per la circolazione dei pedoni e dei veicoli aventi una portata con la massa complessiva inferiore a pieno carico Q.li 35;

RITENUTO OPPORTUNO raccomandare a tutti gli automobilisti, ai conducenti di motocicli e altri mezzi compreso i pedoni, di osservare scrupolosamente la relativa segnaletica stradale opposta lungo detta strada comunale al fine di evitare ogni forma di pericolo a persone e a cose;

REVOCA con la presente ordinanza i provvedimenti in premessa citati e dispone l'apertura al traffico pedonale e veicolare lungo tutto il tratto di strada comunale "FOLGARA" dall'incrocio della strada provinciale n. 21 Volturmo Pentrica fino al piazzale adiacente alle sorgenti e acquedotto comunale "FOLGARA"

VISTO gli artt. 6 e 7 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 ;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267

D I S P O N E

Lungo detta strada comunale "FOLGARA" è istituito il limite massimo di velocità a tutti gli autoveicoli di 30 km/h

Sono istituiti altresì i segnali verticali di "pericolo generico" e segnali indicante "strada con 40% di pendenza"

O R D I N A

Siano revocate tutte le precedenti ordinanze ;

- la presente ordinanza venga resa pubblica tramite affissione all'albo Pretorio del Comune e nelle bacheche dislocate sul territorio comunale e venga trasmessa in copia al Prefetto di Isernia, ai Carabinieri, al corpo Forestale ed alla polizia Stradale di Isernia;
- l'ufficio competente del Comune provvederà ad installare la regolare segnaletica stradale; al Servizio Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada avranno il compito di assicurare l'osservanza della presente ordinanza;
- ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.
-
- Dalla Residenza Municipale

13 OTT 2017

IL SINDACO
Avv. Antonino Mancini

